

Ditta : Fertilvita S.r.l.  
 Sede legale : Milano, via Vittor Pisani 16  
 Ubicazione impianto : Corteolona (PV) Località Manzola – Fornace

## 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1 L'area di ubicazione dell'impianto interessa il mappale 302 del Foglio 1 del NCT del Comune di Corteolona, di proprietà della ditta;
- 1.2 tale area ricade in zona "G4 – Zona speciale per insediamenti ecologici" secondo il vigente P.R.G. del Comune di Corteolona;
- 1.3 le operazioni autorizzate, con riferimento all'allegato C della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, sono così identificate:
  - messa in riserva (R13) di 70 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi;
  - recupero di sostanze organiche (R3) di 330 t/a di rifiuti speciali non pericolosi;
- 1.4 l'impianto risulta costituito dalle seguenti sezioni:
  - silo coibentato e riscaldato da 20 m<sup>3</sup> avente funzione di digestore anaerobico;
  - coclea di estrazione sottostante il silo;
  - pompa a pistoncini per il ricircolo, carico, scarico del materiale montato su skid;
- 1.5 il ciclo produttivo consiste in una digestione anaerobica finalizzata ad individuare l'effettiva capacità di produzione di biogas da diverse matrici biodegradabili; allo scopo è prevista la miscelazione di vari tipi di rifiuti non pericolosi di diversa consistenza e provenienza. Il digestore anaerobico è dimensionato per trattare 1 m<sup>3</sup>/giorno con tempi di ritenzione di 20 giorni. Si considera che occorranza almeno 3 cicli completi per mandare a regime il sistema e che per ottenere risultati statisticamente attendibili occorra continuare il processo per almeno 3 cicli da 20 giorni di prova, pertanto il quantitativo minimo da testare per ogni campagna risulta di circa 120 m<sup>3</sup>;
- 1.6 i rifiuti non pericolosi conferibili nell'impianto (come individuato e classificato dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono individuati dai seguenti C.E.R.:
  - 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
  - 02 01 02 scarti di tessuti animali
  - 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
  - 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
  - 02 01 07 rifiuti della silvicoltura
  - 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
  - 02 02 02 scarti di tessuti animali
  - 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
  - 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
  - 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
  - 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
  - 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
  - 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
  - 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
  - 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
  - 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
  - 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

- 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
- 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
- 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
- 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
- 19 05 03 compost fuori specifica
- 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
- 19 08 01 vaglio
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 08 prodotti tessili
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui

- alla voce 19 13 03
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 04 fanghi delle fosse settiche
- 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

## 2. Prescrizioni

- 2.1 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in oggetto (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito; in tale caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.2 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo agli Enti di controllo entro e non oltre 24 ore trasmettendo copia del formulario di identificazione;
- 2.3 le operazioni di messa in riserva dei rifiuti in ingresso e gli stoccaggi dei rifiuti speciali prodotti dall'impianto devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.4 il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del d.lgs 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
- 2.5 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione e devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;
- 2.6 tutte le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti e devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento per il personale addetto;
- 2.7 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 190 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.8 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.9 i rifiuti accettati all'interno dell'impianto devono essere sottoposti a trattamento di recupero entro 6 mesi dalla data di scarico nella zona di messa in riserva;
- 2.10 lo stoccaggio, la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
  - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.
- 2.11 il personale addetto alle operazioni di caricamento, di trasporto, di accesso al deposito, di ispezione e di asporto deve essere edotto dei rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati e, comunque, informato della loro pericolosità nonché essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale in base al rischio valutato;
- 2.12 i mezzi e/o i contenitori impiegati per la movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione, garantendo che tutte le operazioni avvengano in condizioni di sicurezza per gli addetti e l'ambiente, e devono essere predisposti altresì idonei mezzi atti a contenere e raccogliere eventuali sversamenti accidentali;
- 2.13 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da convogliare le acque meteoriche e/o i percolati nelle rispettive reti di raccolta; per facilitare la ripresa dei possibili sversamenti accidentali, tali reti dovranno essere dotate di idonei pozzetti a tenuta e di valvole di intercettazione;
- 2.14 la ditta deve comunicare la messa in esercizio a Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Comune di Corteolona e Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente; successivamente alla messa a regime la ditta deve inviare a tali enti, con cadenza annuale, una relazione dettagliata sulla sperimentazione contenente:
- le analisi del biogas in relazione alle varie miscele di matrici organiche testate con particolare riferimento alla resa quantitativa di metano e alla formazione di eventuali miscele esplosive;
  - il quantitativo del digestato, la sua composizione e il suo destino;
- Tale relazione è fondamentale per un'eventuale proroga della sperimentazione;
- 2.15 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, agli Enti di controllo (Provincia di Pavia ed A.R.P.A. – Dipartimento di Pavia) ed al Comune territorialmente competente. I requisiti per l'espletamento della carica devono essere conformi a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 21 giugno 1991 n. 324, e s.m.i., nonché alle relative norme attuative;
- 2.16 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dal d.p.c.m. 14/11/1997; la ditta è tenuta inoltre a rispettare quanto previsto dalla l.r. 10/08/2001 n. 13 e relative norme attuative;
- 2.17 dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per rispondere ad eventuali emergenze; a tal proposito dovranno inoltre essere predisposte, prima della messa in esercizio dell'impianto, idonee procedure da adottarsi in caso di incidente con particolare riguardo al pericolo di incendio;
- 2.18 qualora si verificassero problematiche legate alla formazione di odori molesti, dovranno essere immediatamente adottate soluzioni tecniche adeguate per la loro eliminazione.

### **3. Piani**

#### **3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale.**

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente e secondo uno specifico progetto da presentare alla Provincia di Pavia per l'approvazione. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in

materia. Alla Provincia è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili e del Fuoco e di altri organismi.